

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 67/14	Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Art. 24, par. 2 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione – Mantenimento dello status di lavoratore	sentenza	No
Scheda 2 C- 298/14	Libera circolazione delle persone – Articoli 45 TFUE e 49 TFUE – Lavoratori – Impieghi nella pubblica Amministrazione – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Nozione di “professione regolamentata” – Ammissione ad un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de Cassation (Belgio)	sentenza	No
Scheda 3 C- 298/14	Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Normativa nazionale – Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – Presupposto – Contributo finanziario obbligatorio – Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale – Lesione dei principi della Direttiva 2003/109/CE	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-67/14 - ex art. 267 del TFUE****“Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Alla Corte UE un giudice tedesco ha chiesto di interpretare gli artt. 4 e 70 del Regolamento n. 883/2004/CE, nonché l'art. 24 della Direttiva 2004/38/CE. Il succitato art. 4 del Reg. 883/2004/CE – onde facilitare l'attuazione della “libera circolazione dei lavoratori” (art. 45 TFUE) - garantisce al lavoratore, che si trasferisce da uno Stato UE in un altro, per lavorarvi, il diritto di ottenere dallo Stato UE “ospitante” le prestazioni di “sicurezza sociale” che esso riconosce ai propri cittadini. Fra tali prestazioni rientrano quelle “speciali in denaro” di tipo “non contributivo”: queste sono finanziate del tutto dallo Stato mediante l'imposizione fiscale, costituendo una forma di “assistenza sociale” rivolta a procurare un “reddito minimo di sussistenza” ai meno abbienti. Quanto alla predetta Dir. 2004/38/CE, essa attribuisce un “diritto di soggiorno”, in ciascuno Stato UE, per più di 3 mesi, sia ai cittadini di altri Stati UE che si rechino nel primo Stato in quanto abbiano già garantito un lavoro (c.d. “lavoratori”), sia a quelli che, nello stesso Stato, vogliono cercarne uno. Ora, l'art. 7, par. 3, della stessa Dir. 2004/38/CE, stabilisce che i migranti in uno Stato UE da un altro Stato UE - i quali, dopo aver lavorato nello Stato “ospitante” per un periodo inferiore ad un anno, si siano registrati presso un ufficio di collocamento - vengano considerati anch'essi, pur limitatamente ai 6 mesi successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, come “lavoratori”. Ora, il succitato art. 24 di detta Dir. 2004/38/CE, onde evitare gravami eccessivi per le Finanze degli Stati UE ospitanti - e pur ribadendo, al par. 1, che il transfrontaliero, soggiornante in un altro Stato UE, ha diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultimo – ammette, al par. 2, che gli Stati UE rifiutino le prestazioni di “assistenza sociale” ai migranti transfrontalieri che non siano “lavoratori”, ma solo in cerca di un lavoro (anche se gli stessi non possono essere allontanati, dallo Stato UE ospitante, per il solo fatto del loro disagio economico (art. 14)). Si chiede alla Corte UE, quindi, se una normativa nazionale di uno Stato UE, come quella tedesca in ispecie, contraddica o meno il diritto UE, in particolare il principio di uguaglianza di cui all'art. 4 del Reg. 883/2004 (sopra), qualora esclusa dal diritto alle “prestazioni speciali in denaro non contributive” i migranti di altri Stati UE che siano “in cerca di lavoro”, laddove riconosce tali prestazioni ai propri cittadini, se disoccupati. Ora, due cittadine svedesi residenti in Germania – dove, avendo lavorato per meno di un anno su contratto, si erano iscritte al competente ufficio per il ricollocamento – avevano richiesto, già trascorsi 6 mesi dalla cessazione del loro lavoro, gli “assegni base” che lo Stato UE ospitante assegna al sostentamento dei cittadini tedeschi indigenti in cerca di lavoro. Tali largizioni erano state loro negate. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che le persone, di cui si tratta, non potevano più essere considerate “lavoratrici” per la Dir. 2004/38/CE, in quanto erano già spirati 6 mesi dalla cessazione della pregressa attività di durata inferiore ad un anno (sopra). Quindi, qualificandosi come “in cerca di lavoro”, la loro esclusione dalle prestazioni assistenziali non contributive, di cui alla fattispecie, doveva considerarsi legittima, perché conforme al par. 2 dell'art. 24 della Dir. 2004/38/CE.

Stato della Procedura**Il 15 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-67/14 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.**

Scheda 2 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-298/14 - ex art. 267 del TFUE****“Articoli 45 TFUE e 49 TFUE – Lavoratori – Impieghi nella pubblica Amministrazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

Alla Corte UE un giudice belga ha chiesto di interpretare la Direttiva 2005/36/CE, nonché l'art. 45 del TFUE. Quest'ultimo sancisce il principio della "libera circolazione dei lavoratori", il quale, tra l'altro, impone ad ogni Stato UE - salvo il rispetto di esigenze di ordine superiore o la sussistenza di giustificati motivi - di eliminare i fattori (fra cui quelli normativi) i quali, in condizioni oggettivamente omogenee, rendano più facile ai cittadini dello stesso Stato, rispetto ai cittadini di altri Stati UE, l'accesso alle attività lavorative. La succitata Direttiva 2005/36/CE, invece, stabilisce le condizioni in presenza delle quali uno Stato UE – il cui diritto interno consente l'accesso ad una "professione regolamentata" ai soggetti in possesso di "determinate" "qualifiche professionali" disciplinate dallo stesso diritto – è obbligato a consentire l'accesso, a tale professione, alle persone munite di "qualifiche professionali" rilasciate in un altro Stato UE e ritenute, dal diritto interno di questo, idonee a consentire l'esercizio della medesima professione. Ora, un cittadino del Belgio dipendente di un Ufficio Giudiziario, facendo valere alcuni titoli rilasciati da università belghe e un "master in giurisprudenza a finalità professionale" rilasciato da un'università francese, chiedeva l'ammissione ad un concorso per l'accesso ad una posizione superiore ("referendario") presso lo stesso Ufficio. Detta domanda veniva respinta in quanto, per accedere al concorso in questione, si richiedevano qualifiche rilasciate, tutte, da istituzioni belghe. Sul caso in questione, la Corte ha chiarito, in primo luogo, che il soggetto citato non poteva pretendere che il proprio titolo, conseguito nell'altro Stato UE (Francia), fosse "riconosciuto" nei modi e nei termini della succitata Dir.va 2005/36/CE, non essendo la carica di "referendario", cui egli ambiva, disciplinata dal diritto belga nei modi di una "professione regolamentata". E' infatti tale solo quell'attività cui si accede, per l'ordinamento dello Stato UE interessato, in base ad una "specifica" qualifica professionale, cioè ad un titolo che prepari esclusivamente alla medesima attività. Nel caso di specie, per converso, le qualifiche richieste per accedere al concorso suindicato consentivano, per l'ordinamento belga, l'accesso non solo alla carica in questione, ma anche a diverse altre attività giuridiche. Quindi, la Corte UE esclude che al caso di specie si applichi la suddetta Dir. 2005/36/CE. Tuttavia, la fattispecie ricade nell'ambito del già indicato art. 45 TFUE sulla "libera circolazione dei lavoratori". Tale principio avrebbe imposto alle Autorità belghe di non escludere automaticamente dal concorso il candidato suddetto, ma di procedere ad un oggettivo giudizio di "comparazione" del titolo francese di lui con quello/quelli previsti, per l'ammissione al concorso stesso, dalla normativa nazionale belga. Peraltro, se al termine di tale giudizio le Autorità avessero riconosciuto la piena equivalenza dei titoli messi a confronto, avrebbero dovuto "de plano" ammettere il candidato al concorso. Nel caso di una ravvisata equivalenza "parziale", l'Autorità avrebbe dovuto considerare se l'"esperienza" - maturata dal soggetto in relazione all'attività già svolta in posizione inferiore presso la stessa Amministrazione – sarebbe stata in grado di colmare lo scarto ravvisato.

Stato della Procedura

Il 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-298/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-309/14 - ex art. 267 del TFUE****"Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo "****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno****Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha chiesto di interpretare la Direttiva 2003/109/CE, sulla condizione dei "soggiornanti di lungo periodo". Questi ultimi sono i cittadini di stati extraUE (c.d. stati "terzi"), i quali, ove possiedano una serie di requisiti, acquistano, nello Stato UE di residenza (c.d. Stato "ospitante"), dei diritti di soggiorno particolarmente rilevanti. Quanto ai suddetti requisiti, gli stessi si sostanziano, principalmente: 2) nell'aver già soggiornato, l'elemento in questione, sul territorio dello Stato "ospitante" in modo legale e ininterrotto per almeno 5 anni; 2) nel trovarsi, lo stesso, nella disponibilità di un reddito stabile e regolare; 3) nel non risultare, il medesimo, "pubblicamente pericoloso". Pertanto, ove ricorrono tali referenze, l'art. 7 della succitata Dir. 2003/109/CE attribuisce, al loro portatore – ormai qualificabile come "soggiornante di lungo periodo" – il diritto ad ottenere, dallo Stato UE ospitante, un permesso di soggiorno avente efficacia per ulteriori cinque anni e, alla scadenza, rinnovabile automaticamente se il titolare ne fa domanda. Inoltre, la stessa persona acquisisce l'ulteriore diritto ad ottenere, da uno Stato UE diverso da quello "ospitante" in cui ha soggiornato almeno per 5 anni, un permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi, anch'esso rinnovabile automaticamente. La giurisprudenza della Corte UE ha consentito che, ai fini del rilascio dei predetti "permessi di soggiorno", gli Stati dell'Unione possano pretendere, dal richiedente, il pagamento di diritti amministrativi, in ragione, tra l'altro, dell'esigenza di rientrare nei costi che gli stessi Stati debbono affrontare per verificare la sussistenza dei sopra enunciati requisiti. Tuttavia, sempre la giurisprudenza UE ha precisato che tale prelievo amministrativo non può essere di entità così elevata da rendere praticamente impossibile, o perlomeno molto difficile, ai soggetti di cui si tratta, l'esercizio del loro diritto ai predetti permessi. Infatti, lo status di "soggiornante di lungo periodo" preesiste al rilascio del permesso di soggiorno di cui si tratta, in quanto si basa unicamente sui requisiti descritti. Quindi, i sopra indicati permessi di soggiorno "quinquennale" o "ultratrimestrale" non costituiscono il titolo costitutivo di tale status, ma semplicemente lo ratificano in modo formale. Il rilascio di detti permessi è, pertanto – ove i presupposti di cui sopra siano oggettivamente sussistenti – un atto dovuto, il che impone che i "diritti", al cui pagamento gli Stati UE possono subordinare i permessi medesimi, non possono eccedere l'ammontare necessario a coprire i costi amministrativi per le relative pratiche. Pertanto, la Corte UE ha affermato che la riportata normativa UE è di ostacolo ad una disciplina la quale – come quella italiana di cui all'art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs 25/07/1998, n. 286, convertito nella L. 15/07/2009, n. 94, in combinato disposto con il Decreto MEF 30/01/2012 – prevede, come condizione per il rilascio del permesso quinquennale di cui sopra, il pagamento di "diritti" (precisamente € 273,50) di circa otto volte superiori a quanto necessario a coprire i costi per il procedimento amministrativo connesso.

Stato della Procedura

Il 2 settembre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-309/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già riconducibili alla procedura di infrazione n. 2014/4253, avente lo stesso oggetto.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-425/14	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d'appalto – Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta Direttiva – Norme fondamentali del Trattato FUE – Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali – Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione – Ammissibilità - Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 2 C- 416/14	Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione – Direttiva 1999/5/CE – Tassa per l'impiego delle apparecchiature – Autorizzazione generale o licenza – Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza – Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento	sentenza	No
Scheda 3 C- 497/12	Articoli 49 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – Libertà di stabilimento – Princípio di non discriminazione – Abuso di posizione dominante – Art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	sentenza	No
Scheda 4 C- 203/14	Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Qualità di organo giurisdizionale dell'organo remittente – Indipendenza – Giurisdizione obbligatoria – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 – Organi responsabili delle procedure di ricorso – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, par.fo 8, e 52 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Nozione di “ente pubblico” Amministrazioni pubbliche - Inclusione	sentenza	No
Scheda 5 C- 115/14	Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, par. 1 – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 26 – Appalti pubblici – Servizi postali – Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni oggetto dell'appalto pubblico	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-425/14 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici-Dir.va 2004/18/CE–Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Giudice Amministrativo per la Sicilia ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, la quale disciplina gli “appalti pubblici” di valore pari o superiore a date soglie (€ 5.000.000 per gli appalti “di lavori”). Detto art. 45 esclude gli operatori, dai procedimenti per l’aggiudicazione di appalti pubblici, quando sussistano determinate circostanze. Queste sono ricomprese in un elenco “tassativo”, che non ammette integrazioni ulteriori da parte degli Stati UE. In Italia, l’art. 1, co. 17, della L. 190/2012 esclude dalle gare di appalto il candidato che non si impegni a rispettare i “protocolli di legalità”, i quali, nelle zone d’Italia con forte presenza criminale, obbligano gli operatori a comportarsi correttamente e, qualora fossero soggetti ad estorsione, intimidazione o a qualche altra forma di turbativa, a farne segnalazione alle Amministrazioni aggiudicatrici e alle Autorità inquirenti. Ora, in Sicilia, alcune Amministrazioni stabilivano l’esclusione “automatica”, da una gara per l’affidamento di un appalto di lavori “sottosoglia”, dell’operatore che non depositasse, con la sua offerta, la dichiarazione di accettare un certo “protocollo di legalità”. Si chiedeva alla Corte UE, quindi, se tale causa di esclusione, in quanto non rientrante nell’elenco tassativo di cui all’art. 45 della Dir. 2004/18/CE, contrastasse con esso. La Corte ha definito il quesito infondato, in quanto la Dir. 2004/18/CE (compreso l’art. 45 di essa) non si applica ad appalti pubblici “sottosoglia”, come quello in oggetto. Tuttavia, ha ricordato che anche agli appalti “sottosoglia”, se dotati di un “interesse transfrontaliero certo”, si applicano i principi fondamentali del Trattato TFUE. Segnatamente, è alla luce dei principi di “parità degli operatori”, di “concorrenza” e di “proporzionalità”, che va considerata l’esclusione in oggetto. Pertanto, è ammисibile l’esclusione automatica del candidato che non si obblighi, al momento dell’offerta, a comunicare gli atti di intimidazione o di estorsione di cui fosse oggetto: in effetti, non strida con i principi di “concorrenza” e di “parità tra gli operatori”, ma anzi li rafforza, il fatto che venga escluso da una pubblica gara chi, con il suo silenzio, avalli indebite pressioni volte a pregiudicare proprio la concorrenza, cioè la libera partecipazione alle pubbliche gare di tutti gli aventi interesse. L’“automaticità” di tale esclusione, poi (cioè il fatto che il soggetto escluso non possa opporsi), non costituirebbe un rimedio eccessivo rispetto alla tutela di detti principi (“proporzionalità”). Diversa, invece, è la valutazione dell’automatica esclusione del partecipante che non si obblighi, con l’offerta, a denunciare l’esistenza di generici “accordi” con altri candidati, o di rapporti di “collegamento” o di “controllo societario” con gli stessi. Infatti, tali relazioni con gli altri partecipanti non necessariamente comportano la volontà di porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Quindi, l’automaticità di tale esclusione – in quanto non consente al candidato di dimostrare l’assenza, nella fattispecie, di dette collusioni fraudolente – è “eccessiva” rispetto alla tutela dei principi della concorrenza e della parità degli operatori. Ne deriva la violazione del principio generale del diritto UE detto di “proporzionalità”.

Stato della Procedura

In data 22 ottobre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-425/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-416/14 - ex art. 267 del TFUE****"Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia ha chiesto alla Corte UE di interpretare le Direttive: n. 1999/5/CE con particolare riguardo all'art. 8 della stessa; n. 2002/19/CE; n. 2002/20/CE; n. 2002/21/CE e n. 2002/22/CE. Detta Dir. 1999/5/CE applica, al settore specifico delle "apparecchiature terminali di telecomunicazione", il principio UE della "libera circolazione delle merci", stabilendo, al citato art. 8, che quando i prodotti in oggetto sono in regola con le relative norme comunitarie (recando, cioè, la marcatura CE), debbono accedere senza restrizioni al mercato di ciascuno Stato UE, anche se fabbricati in Stati UE diversi. La Dir. 2002/19/CE, invece, disciplina l'accesso, alle reti di telecomunicazione, delle imprese eroganti "servizi" di telecomunicazione, senza disporre circa gli utenti finali degli stessi servizi (consumatori). Anche la Dir. 2002/20/CE si rivolge solo agli operatori che prestano reti o servizi di telecomunicazione, consentendo che gli stessi siano assoggettati solo a "diritti amministrativi" di importo non eccedente quello dei "costi amministrativi" elencati all'art. 20 della stessa. Si indirizza, invece, ai consumatori dei servizi di telecomunicazione, la Dir. 2002/22/CE, attribuendo loro il diritto ad ottenere, dagli operatori citati, un "minimo" di prestazioni e di qualità, ad un prezzo accessibile. Ora, in Italia, il combinato disposto dell'art. 1 e 21 del D.P.R. n. 641/1972 assoggetta "*l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile....di comunicazione*", cioè il consumo dei servizi di telecomunicazione, al rilascio di una licenza gravata da TCG (tassa di concessione governativa). Ai fini di tale tassa, la licenza viene poi sostituita dal "contratto di abbonamento" tra l'utente e l'operatore erogante il servizio (art. 3 del D. M 33/90). Si è chiesto quindi, alla Corte UE, se le Direttive succitate fossero di ostacolo ad una tale normativa nazionale, impositiva di TCG sui consumatori di contratti di teletrasmissione. Al riguardo, la Corte UE ha escluso tale contrasto e, in particolare: 1) rispetto alla Dir. 1999/5/CE, in quanto la TCG non grava sulle merci (cioè sugli apparecchi succitati), ma sul servizio. Peraltra, non può nemmeno ritenersi che tale tassa penalizzi i servizi prestati da operatori di altri Stati UE rispetto a quelli degli operatori "domestici", in quanto, una volta acquistato un terminale, il consumatore può rivolgersi liberamente sia ad un prestatore italiano che ad uno straniero. Inoltre - pur ammesso che la Corte UE ha più volte ritenuto l'assoggettamento di un servizio ad Autorizzazione, cioè ad un'attività discrezionale della P.A. di uno Stato UE, discriminatorio nei confronti dei prestatori di altri Stati UE operanti nel primo Stato – è innegabile che, nella fattispecie, l'autorizzazione non era richiesta in senso proprio, in quanto sostituita, ai fini d'imposta, con il contratto di abbonamento di cui sopra; 2) rispetto alle Dir.ve (CE) 2002/19 e 2002/20, poiché le stesse non pongono vincoli alla tassazione che si rivolga al consumatore dei servizi di telecomunicazione, ma a quella che incide sugli operatori che prestano tali servizi; 3) rispetto alla Dir. 2002/22/CE, in quanto essa si limita ad assicurare al consumatore il diritto ad un "minimo" di servizi di qualità, senza disporre sulla tassazione inerente.

Stato della Procedura

Il 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-416/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-497/12 - ex art. 267 del TFUE****"Artt. 49 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – Libertà di stabilimento - Principio di non discriminazione"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Cassazione italiana ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49, 102 e 106 del Trattato TFUE, nonché l'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: la "Carta"). Detto art. 49 sancisce la "libertà di stabilimento" delle imprese, in forza della quale è vietato, a ciascuno Stato UE, di imporre, alle imprese di altri Stati UE che intendano stabilire nel territorio del suddetto Stato qualsiasi stabile organizzazione, adempimenti più gravosi di quelli che lo stesso Stato impone alle imprese nazionali, in relazione al medesimo stabilimento. L'art. 102, invece, vieta, tra l'altro, tutti gli accordi tra imprese, o tutte le decisioni di associazioni di imprese, che possano compromettere la libera concorrenza all'interno della UE, attraverso le forme di "abuso di posizione dominante" citate nello stesso articolo. L'art. 106 del TFUE, poi, dispone che le regole dello stesso Trattato in materia di libera concorrenza (fra cui i suddetti art. 49 e 102 TFUE) si applichino, fra l'altro, anche alle imprese dotate di privilegi speciali, sempre che non ne venga danneggiata la missione di interesse generale. Infine, l'art. 15 della Carta annovera, fra i diritti fondamentali riconosciuti nella UE, quello alla "libertà professionale". Alla Corte UE si è chiesto, quindi, se la normativa UE fin qui menzionata fosse in contrasto con la disciplina italiana (Regi Decreti n.ri 468/1913 e 1265/1934, Leggi n.ri 537/1993, 388/2000, 311/2004, 248/2006 e 214/2011) la quale, in materia di "farmacie" e "parafarmacie", non consente, a queste ultime, di vendere – oltre ai farmaci di tipo C-bis e ad alcuni farmaci di tipo C (tutti a carico del consumatore, cioè non rimborsati dallo Stato, e non necessitanti di prescrizione medica) – anche altri farmaci di fascia C, anch'essi a carico del consumatore e, tuttavia, somministrabili solo su prescrizione medica. Ora, per quanto riguarda gli artt. 102 e 106 del TFUE, nonché l'art. 15 della Carta, la Corte dichiara il rinvio "irricevibile" in base all'art. 94, lett. c), del Regolamento di procedura della stessa Corte di Giustizia: tali norme, infatti, stabiliscono che la Corte non possa esaminare nel merito un rinvio il cui proponente non abbia sufficientemente specificato i motivi, di fatto e di diritto, che lo hanno condotto in primo luogo ad interrogarsi sulle norme UE indicate e, inoltre, ad ipotizzare un collegamento tra le medesime e la legislazione nazionale che intende applicare al giudizio principale. Per quanto concerne la questione circa l'incompatibilità della succitata disciplina italiana con il sopra indicato art. 49 del TFUE, il giudice del rinvio ha desistito dalla relativa domanda, dopo aver considerato come la Corte si sia già compiutamente pronunciata, in materia, con la sentenza relativa alle cause riunite da C- 159/12 a C-161/12 (sentenza "Venturini ed altri"). Con tale sentenza, infatti, la Corte ha stabilito che, in effetti, il divieto per le parafarmacie di vendere i farmaci (non rimborsabili) soggetti a prescrizione medica, inficia la "libertà di stabilimento delle imprese". Tuttavia, come si deriva dallo stesso Trattato (art. 52 TFUE), tale libertà può essere compressa in funzione della tutela di intercessi superiori di natura "imperativa", come quello della salute pubblica: in questo senso, la Corte UE ha chiarito che la normativa italiana in discussione è necessaria a salvaguardare tale esigenza.

Stato della Procedura

Il 2 luglio 2015 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 497/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-203/14 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 267 TFUE-Competenza della Corte-Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice spagnolo chiede alla Corte UE di interpretare gli articoli 1, par. 8, e 52 della Direttiva 2004/18/CE, la quale stabilisce che le procedure - tramite le quali le pubbliche Amministrazioni affidano, ad “operatori economici”, appalti pubblici di lavori, forniture e servizi - debbono di regola consentire la più ampia partecipazione di candidati, applicando loro una “parità di trattamento”. Pertanto, la nozione di “operatore” - quale soggetto legittimato, in quanto tale, a concorrere per l'affidamento di un pubblico appalto - si estende, ai sensi del citato art. 1 della Dir. 2004/18/CE, ad ogni soggetto variamente indicato come “imprenditore”, “fornitore” o “prestatore di servizi”, sia esso un privato o, anche, un “ente pubblico”. L'art. 52 della stessa Direttiva, poi, consente che i singoli Stati UE istituiscano, per gli operatori economici, forme di “iscrizione” in appositi registri, o di “certificazione”. Il caso: una pubblica Amministrazione spagnola veniva esclusa dalla partecipazione ad una procedura concorsuale, indetta da un'altra pubblica Amministrazione per l'affidamento di un appalto. Ciò per non essere iscritta, l'Amministrazione esclusa, presso uno speciale registro degli operatori imposto dalla legge spagnola. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che lo stesso art. 1, par. fi 1 e 2, della Dir. 2004/18/CE (vedi sopra), espressamente estende la nozione di “operatore” ad un “ente pubblico”, purchè il medesimo, per la normativa dello Stato UE cui appartiene, sia legittimato ad offrire sul mercato la realizzazione di opere o lavori o la prestazione di servizi o forniture, non importa se in forma sistematica o occasionale. Ora, poiché una pubblica Amministrazione rientra nel concetto di “ente pubblico”, essa può qualificarsi, di conseguenza, come “operatore” e, quindi, avere il diritto a partecipare alle gare per l'affidamento dei pubblici appalti, quando questi abbiano ad oggetto i beni o i servizi da essa erogati. Quanto al succitato art. 52, laddove consente, ai singoli Stati UE, di istituire registri o certificazioni per gli operatori, esso non chiarisce se e a quali condizioni gli operatori stessi, attivi nello Stato UE che ha previsto dette forme di registrazione/certificazione, abbiano il diritto accedere alle formalità in questione. Al riguardo, in mancanza di più precise indicazioni, la Corte UE ritiene che il singolo Stato UE goda della libertà di estromettere - dall'accesso a tali registrazioni/certificazioni - gli “operatori” costituiti dalle pubbliche Amministrazioni. Ciò, tuttavia, sempre che il possesso di dette certificazioni o registrazioni non rappresenti, per l'operatore, un requisito imprescindibile per concorrere all'assegnazione dei pubblici appalti: se fosse il contrario, infatti, verrebbero traditi sia l'art. 1 della Dir. 2004/18/CE, sia lo scopo generale di questa. La Corte UE ha poi precisato che l'organo nazionale, il quale ha proposto il presente rinvio pregiudiziale, ne era pienamente legittimato, pur attribuendogli, la normativa spagnola, una natura “amministrativa” (per l'art. 267 TFUE, solo gli organi “giurisdizionali” possono elevare rinvii pregiudiziali). Infatti, al di là delle etichette formali, un organo si definisce giurisdizionale quando presenta, effettivamente, i requisiti della preconstituzione per legge, della permanenza, dell'obbligatorietà della sua giurisdizione e del rispetto del contraddittorio nel procedimento di fronte ad esso, come nel caso di specie.

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 203/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-115/14 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 96/71/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare l'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE sull'affidamento degli appalti pubblici, nonché l'art. 56 del Trattato TFUE, sulla "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area UE. La Direttiva succitata stabilisce che – ove un'Amministrazione voglia commissionare l'esecuzione di un appalto di opere, lavori, forniture o servizi, il cui valore superi date "soglie" – la stessa debba individuare l'appaltatore, di regola, tramite procedure "concorsuali", essendo quelle maggiormente rispettose del principio della "parità di trattamento" degli operatori. Posto per fermo tale assunto, i Considerando 2, 33 e 34 della stessa Direttiva consentono ai singoli Stati UE di chiedere agli operatori, interessati a partecipare ad una procedura di affidamento di appalti pubblici, determinate garanzie, come quella relativa all'impegno a rispettare date "condizioni" di esecuzione dell'appalto stesso. Tuttavia, le stesse debbono: 1) non configurarsi in modo tale da creare discriminazioni fra i candidati, ad onta del succitato principio della "parità di trattamento"; 2) essere indicate nel bando o nel capitolato d'oneri di essa procedura; 2) principalmente tendere a scopi di natura "sociale". Ora, la stessa Dir. 2004/18/CE aggiunge, nei suoi Considerando, che un datore di lavoro il quale non applichi, ai suoi dipendenti, le "condizioni minime" di tutela previste dalla normativa dello Stato UE in cui opera, possa essere escluso da una gara pubblica d'appalto. Infine, l'art. 26 della stessa Dir. 2004/18/CE ribadisce che le Amministrazioni possono esigere "condizioni particolari" circa l'"esecuzione dell'appalto", specialmente in funzione di esigenze ambientali o "sociali", purchè compatibili con il diritto UE e indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Un'altra Direttiva, la n. 96/71/CE, prevede che ove i dipendenti di un'impresa, stabilita in uno Stato UE, siano "distaccati" a lavorare nel territorio di un altro Stato UE, gli stessi abbiano diritto, tra l'altro, ad ottenere i "minimi salariali" che la normativa dello Stato UE "ospitante" concede ai lavoratori interni. Infine: l'art. 56 del TFUE (vedi sopra) vieta che la normativa nazionale di uno Stato UE possa imporre, alle imprese stabilite in altri Stati UE ma operanti nel primo Stato, condizioni di svantaggio rispetto alle imprese interne. Il caso di specie: una società era stata esclusa da una pubblica gara d'appalto indetta da un'Amministrazione tedesca, in quanto, come previsto dalla legge nazionale, non aveva depositato, con la propria offerta, una dichiarazione di impegno ad applicare, ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dello stesso appalto, un certo "minimo salario". A tale riguardo la Corte ha chiarito che la menzionata clausola sul "salario minimo" è lesiva del principio della "libera prestazione dei servizi" ex art. 56 TFUE. Infatti, non è escluso che imprese di altri Stati UE, dove il prezzo del lavoro è più basso rispetto alla Germania, siano state distinte dal gareggiare per l'appalto in oggetto dal timore di dover applicare i minimi salariali tedeschi (la possibilità di godere di costi del lavoro più competitivi avrebbe riequilibrato lo svantaggio strutturale di cui avrebbero sofferto, in Germania, le imprese con sedi in altri Stati UE). Tuttavia, pur discriminatoria, detta condizione dell'impegno al "minimo salario" è, per la Corte, compatibile con il diritto UE, in quanto pienamente attuativa delle succitate norme UE sulla tutela dei lavoratori.

Stato della Procedura

In data 17 novembre 2015, la Corte UE ha deciso il rinvio C-115/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Proprietà industriale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INDUSTRIALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 125/14	Marchi – Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore – Marchio comunitario che gode di notorietà nell'Unione europea – Portata geografica della notorietà	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà industriale**Rinvio pregiudiziale n. C-125/14 - ex art. 267 del TFUE****"Marchi-Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 3, della Direttiva 2008/95/CE sui "marchi" di impresa, cioè sui contrassegni, apposti a prodotti o servizi, che identificano gli stessi come provenienti da determinate imprese. Per il consumatore, quindi, il marchio attesta la presenza, nel prodotto/servizio, di caratteristiche positive ritenute non presenti nei prodotti o servizi, pur identici o simili, privi di tale marchio. Per la sua importanza commerciale, quindi, il marchio, registrato presso apposito Uffici, gode di speciale tutela. Un marchio, poi, è detto "comunitario" e, quindi, tutelato in tutti gli Stati della UE, se costituito in base al Reg.to n. 207/2009. È invece detto "nazionale" e, quindi, riconosciuto solo in un singolo Stato UE, se costituito in base alla normativa interna di questo. Un'esplicazione particolare della protezione riservata al marchio registrato, è individuata dal succitato art. 4, par. 3, della Dir.2008/95/CE. Esso vieta la registrazione o, se già registrato, ne impone l'annullamento, di un marchio "nazionale" o "comunitario" posteriore ad uno "comunitario" già registrato, quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) il marchio posteriore, identico o simile a quello anteriore, è destinato ad essere, o risulta già, apposto a prodotti/servizi diversi da quelli recanti lo stesso marchio anteriormente registrato; 2) il marchio anteriore gode di "notorietà nella Comunità" e, inoltre, è ragionevole ritenere che, a motivo di tale notorietà e di altre circostanze concrete, l'uso del marchio posteriore consentirebbe al titolare o di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio comunitario anteriore (es: attirando la clientela dell'impresa titolare del primo marchio) o di pregiudicarlo (es: diminuendone il prestigio, essendo apposto, quello posteriore, a prodotti scadenti). Il caso di specie: una società del settore siderurgico richiedeva in Ungheria, per i propri prodotti , di registrare come marchio "nazionale" la scritta " be impulsive". Un'altra società, che aveva già registrato, come marchio "comunitario", la scritta "Impulse" (similarità dei contrassegni) per prodotti cosmetici e dolcari (eterogenità dei prodotti), invocava la tutela di cui al suddetto art. 4, par. 3, della Dir. 2008/95/CE. Al riguardo, la Corte ha precisato che: 1) il requisito della "notorietà nella Comunità" del marchio comunitario anteriormente registrato, sussiste quando lo stesso risulti conosciuto in una "parte sostanziale" dell'Unione europea. Quest'ultima può anche coincidere con uno solo degli Stati della UE, in cui risultò che tale marchio è ampiamente conosciuto. Detto Stato UE può non essere quello in cui è stata chiesta la registrazione del marchio posteriore "nazionale" (come nel caso di specie, in cui il marchio comunitario "Impulse" non era ampiamente conosciuto in Ungheria). Quanto alle condizioni - che consentirebbero al titolare del marchio posteriore di sfruttare ingiustamente il prestigio del marchio anteriore o di pregiudicarlo - queste sussistono, per la Corte UE, ove il marchio anteriore, pur non essendo diffusamente conosciuto nello Stato UE in cui si chiede la registrazione di quello posteriore, è comunque conosciuto da un pubblico costituente una quota significativa del mercato.

Stato della Procedura

Il 3 settembre 2015 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-125/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-500/14	Disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Articolo 14 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 110 – Clausola cosiddetta “di riparazione” – Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è registrato	sentenza	No
Scheda 2 C-471/14	Proprietà intellettuale e industriale – Specialità farmaceutiche – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Art. 13, par. 1 – Certificato protettivo complementare – Durata – Nozione di “data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione europea” – Considerazione della data della decisione di autorizzazione o della data di notifica di tale decisione	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-500/14 - ex art. 267 del TFUE****"Disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Art. 14 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 110"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Tribunale di Torino ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 98/71/CE e il Regolamento n. 6/2002 sui "disegni" e i "modelli", che sono quelle caratteristiche estetiche dei prodotti o dei servizi (come la forma), le quali, aumentandone l'attrattiva per i consumatori, godono di protezione contro eventuali imitazioni o contraffazioni. Infatti, con la registrazione di tali disegni/modelli presso gli Uffici competenti, il titolare degli stessi acquista il diritto esclusivo di farne uso, vietandolo ai terzi non autorizzati. Tuttavia, tale esclusività incontra l'eccezione di cui all'art. 14 della Dir. 98/71/CE, il quale stabilisce che il titolare del modello/disegno registrato, inherente ad un prodotto "complesso" (formato da più componenti), non ha il potere di opporsi al fatto che i terzi, i quali producono tali componenti isolatamente e allo scopo dell'eventuale riparazione dello stesso prodotto complesso, applichino ai predetti pezzi un certo modello/disegno, necessario per restituire al medesimo prodotto complesso l'aspetto originario. Analogamente dispone l'art. 110 del Regolamento n. 6/2002. Sia la Direttiva che il Regolamento citati precisano, comunque, che la protezione dei disegni/modelli, da essi prevista, non impedisce che anche altri tipi di "proprietà industriali", come il "marchio" registrato, vengano tutelati. Il marchio è un "segno" che contraddistingue la provenienza dei prodotti cui è apposto, assurgendo, quindi, a garanzia della qualità degli stessi. Per tale valenza economica, i soggetti in favore dei quali il marchio viene registrato, hanno il diritto esclusivo di usarlo per i loro prodotti, vietando lo stesso uso a terzi non autorizzati (Dir. 2008/95/CE). Ora: la Ford appone il proprio tipico "marchio" registrato (una mandorla recante la scritta "Ford" in corsivo) sui propri prodotti, costituiti non solo da automobili ma anche da pezzi di ricambio delle stesse, come i copri-cerchioni per le ruote. La "Wheeltrims" produce solo pezzi di ricambio per automobili: fra questi, dei copri-cerchioni per le ruote delle automobili Ford, su cui appone la riproduzione pedissequa del marchio Ford. La Wheeltrims adduce di aver usato il marchio Ford, nella fattispecie, non in quanto tale, ma a guisa di fregio estetico del prodotto stesso, cioè di un "disegno" senza il quale il prodotto, come "componente", non sarebbe stato compatibile con il prodotto complesso (l'automobile Ford) alla cui riparazione era destinato. Pertanto, la Wheeltrims ritiene di rientrare nell'eccezione, all'esclusività del diritto sui disegni/modelli, prevista dai predetti art. 14 della Dir. 98/71/CE e 110 del Reg. 6/2002. Dissente, tuttavia, la Corte UE, la quale precisa che il contrassegno, di cui si tratta, è stato registrato dalla Ford non come "disegno", ma come "marchio". Quindi, i citati Dir. 98/71/CE e Reg. 6/2002 sulla tutela dei disegni/modelli, e sulle eccezioni a tale tutela, non trovano applicazione. E' d'uopo, invece, applicare la normativa sulla protezione dei marchi (Dir.va 2008/95/CE). Del resto, anche i citati Dir. 98/71/CE e Reg. 6/2002, sottolineano come la disciplina in essi contenuta non intacchi quella apprestata ai "marchi" stessi. Quindi, la Wheeltrims avrebbe violato il diritto esclusivo della Ford sul suo marchio, tanto più che anche quest'ultima ditta produce, apponendovi il marchio in oggetto, dei copri-cerchioni per le ruote delle sue automobili.

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-500/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-471/14 - ex art. 267 del TFUE****“Proprietà intellettuale e industriale – Specialità farmaceutiche – Reg.to (CE) n. 469/2009”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) n. 469/2009, in tema di “certificato di protezione complementare” (C.P.C) dei medicinali. Detto C.P.C. trae origine dalla consapevolezza, del legislatore comunitario, che la ricerca in campo medico può essere stimolata soprattutto garantendo, agli inventori del settore, la possibilità di sfruttare commercialmente le proprie scoperte, in condizioni di “esclusiva”, per un periodo di durata quantomeno adeguata a consentire loro di recuperare i costi sostenuti per la ricerca stessa. Ora, quando un operatore registra, su un medicinale nuovo, un “brevetto”, acquisisce effettivamente un diritto a commercializzare, lui solo, tale prodotto. Per poterlo mettere effettivamente in commercio, e, poi, deve ottenere il rilascio di un'apposita Autorizzazione (c.d. AIC) (vedi Reg.to n. 726/2004). La registrazione del brevetto e l'acquisizione della suddetta AIC sono, quindi, necessari affinché un operatore possa commerciare la sua scoperta in campo medicinale e farlo “in esclusiva”. Tuttavia, dalla data della domanda di registrazione del brevetto, a quella del rilascio di essa AIC, si distende un periodo che comporta, per l'inventore, un ritardo nell'utilizzo profittevole della sua innovazione e, quindi, nell'ammortizzazione dei relativi costi. Per tale motivo, il succitato Reg. 469/2009 stabilisce che un soggetto, che in relazione ad un medicinale possegga già un'AIC e un brevetto, possa altresì richiedere un “certificato di protezione complementare” (CPC), il quale conferisce, al suo titolare, un diritto esclusivo sul medicinale stesso, per un periodo ulteriore rispetto a quello già coperto dal brevetto medesimo. Precisamente, il predetto art. 13 del Reg. n. 469/2009 dispone che il CPC operi, dal momento in cui scade il brevetto, per un periodo pari a quello compreso tra la data del deposito della domanda per ottenere il brevetto stesso, e la data della prima AIC nella Comunità (ora: Unione), diminuito di cinque anni. Quindi, il CPC compensa, in tutto o in parte, l'operatore – che commedia un medicinale nuovo, coperto da brevetto - del ritardo subito, quanto all'utilizzo economico del prodotto, per il periodo compreso tra la domanda per la registrazione del brevetto stesso e “la data della prima AIC”. Circa la data da ultimo indicata, si chiede alla Corte UE se essa sia quella in cui le competenti Autorità “decidono” il rilascio della stessa AIC, o quella, successiva, in cui tale decisione viene “notificata” al richiedente. Al riguardo, la Corte ha precisato che scopo del CTP in questione è quello di compensare lo svantaggio subito dall'inventore per i tempi occorrenti alle Amministrazioni competenti per la registrazione del brevetto e il rilascio dell'AIC. Pertanto, contrasterebbe con tale “scopo” che il termine di durata della protezione, accordata dal CPC, sia decurtato del lasso di tempo in cui, per ragioni tutte interne all'Amministrazione e non ascrivibili all'operatore stesso, la già rilasciata AIC non era stata ancora notificata all'interessato, per cui questi non era in grado di servirsene in concreto. Quindi, il periodo coperto dal CPC è pari a quello che, dalla domanda di registrazione del brevetto, si estende sino alla data in cui il rilascio dell'AIC viene “notificato” all'interessato.

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2015 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-471/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA